

Sentenza n. 10 del 20/09/2017
Ruolo T.F. n.005/2017

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

composto dagli avvocati:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Valerio CIONI – Componente

Filippo CECE – Componente Supplente

riunitosi il giorno 27 luglio 2017 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 5/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti delle sigg.^{re} **Susanna MAMINO** e **Patrizia DAGNINO**, incolpate per violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e 17 "Violazione dei Principi di Lealtà e Correttezza dei Doveri ed Obblighi dei Tesserati" del R.G.D. della F.I.S.R.

Premesso che:

- con deferimento del 23 febbraio 2017, il Procuratore Federale disponeva al Tribunale Federale affinché procedesse disciplinarmente nei confronti delle Signore **Susanna Mamino** e **Patrizia Dagnino**, per violazione degli artt. 1 - "Doveri ed Obblighi" e 17 "Violazione dei Principi di Lealtà e Correttezza dei Doveri ed Obblighi dei Tesserati" del R.G.D. della FIHP, per avere posto in essere le condotte contestate come segue:
- *«in data 25 giugno 2016 perveniva a questi uffici una segnalazione a firma della signora Barbara D'acquino, Presidente della ASD Skating Fly Andora, con cui veniva denunciata la condotta, posta in essere dalle Signore Susanna Mamino e Patrizia Dagnino, verosimilmente antiregolamentare ... dalla segnalazione e dai successivi chiarimenti, resi sempre dal Presidente delle ASD Skating Fly in data 23 settembre 2016, emergeva che le predette, inizialmente tesserate con la ASD della esponente, avrebbero fondato una loro ASD denominata Roller Skate Andora e avrebbero convinto molti degli atleti della ASD Skating Fly a seguirle in modo ingannevole ... con successiva mail*

dell'esponente del 30 settembre 2016 veniva segnalato anche che l'atleta minorenni Alessia Trucco era stata irregolarmente tesserata con la ASD Roller Skate Andora senza il consenso del genitore e a conferma veniva prodotta la dichiarazione della Signora Roberta Barberis esercente la potestà genitoriale sulla minore. La Procura apriva, quindi, il presente fascicolo disciplinare a carico delle predette ... i fatti esposti nella segnalazione venivano confermati anche dalla testimonianza della Signora Laura Garassino, madre di un'atleta minorenni, la quale sentita riferiva che: *«nel mese di maggio ricevevo una telefonata dalla Signora Susanna Mamino dirigente della ASD skating Fly Andora la quale mi informava che la predetta ASD non esisteva più (...). Ho saputo che altre mamme degli atleti della Società erano state contattate telefonicamente dalla Mamino e dalla Dagnino. Posso precisare che nei mesi successivi ho potuto notare che agli allenamenti vi erano molti meno bambini di prima»* (dichiarazioni del 13 ottobre 2016), nonché dalla testimonianza della Signora Sara Navacchi che riferiva: *«l'allenatrice Dagnino accettava di aiutarmi nella gestione del campionato però sembrava più interessata a parlare con i genitori degli atleti al fine di convincerli a lasciare la ASD piuttosto che a seguire il campionato (...) Successivamente ho saputo che almeno 4 degli atleti della Skating Fly hanno partecipato alla coppa Liguria tesserati con una ASD UISP (denominata pattinaggio Albenga) a cui la Dagnino si era appoggiata, posso altresì confermare che successivamente almeno altri 15 bambini hanno lasciato la Skating Fly Andora per seguire la Dagnino nella sua nuova società denominata Roller Skate Andora (dichiarazioni testimoniali del 13 ottobre 2016). Considerato il comportamento tenuto dalle Signore Susanna Mamino e Patrizia Dagnino, lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.S.R. la Procura procedeva alla notificazione delle conclusioni delle indagini e contestuale intendimento di deferimento. In data 18 gennaio 2017 pervenivano note difensive sottoscritte dalle signore Susanna Mamino, Patrizia Dagnino e dal legale rappresentante della Roller Skate Andorra, società, peraltro, non attinta da alcun provvedimento "... i fatti oggetto di denuncia, che hanno dato avvio al presente procedimento, appaiono sufficientemente provati; ... l'articolata*

linea difensiva necessita di un approfondimento dibattimentale ed, in ultimo, i testimoni indicati nella memoria difensiva non possono essere ascoltati dalla Procura in questa fase ma che sarà invece il Tribunale ad esaminarli, eventualmente, a confronto con i testi sentiti in occasione delle indagini”;

- o come stabilito dagli artt. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Presidente fissava l'udienza dibattimentale per il 17 marzo 2017 dandone comunicazione agli incolpati ed al Procuratore Federale;
- o in data 10 marzo 2017 pervenivano al Tribunale le memorie difensive congiunte delle incolpate, le quali argomentavano come segue:
 - **CIRCA I RAPPORTI TRA LE DUE SOCIETA’:** come “non vi sia alcun nesso tra l'abbandono della squadra ASO Skating Fly da parte di alcuni atleti e l'istituzione della nuova squadra Roller Skate Andora e, per l'effetto come non sia esistito alcun comportamento lesivo dei principi deontologici contestati per i fatti ricordati nelle premesse di quest'atto, tanto meno il dolo specifico di cui all'art. 17 suddetto”, giacché “da circa un paio d'anni prima del 21.05.2016, tra parecchie mamme di atlete iscritte alla Skating Fly nonché di persone aderenti al relativo Direttivo di detta società e la Presidente Sig.ra Barbara D'acquino, sussistevano gravi incomprensioni e contrasti ... diverse mamme delle atlete delle minori (significativamente scontente della società per la situazione sopra illustrata) a quel momento ancora iscritte alla ASD Skating Fly, venivano a trovarsi addirittura nello stato di necessità di reperire altra squadra onde poter consentire alle dette la continuità delle attività agonistiche che venivano precluse dalla detta Skating Fly ... **CIRCA LA POSIZIONE DELLA SIG.RA SUSANNA MAMINO:** “la sottoscritta Sig.ra Susanna Mamino, all'epoca dei fatti, effettivamente dirigente della ASD Skating Fly, Andora, nella telefonata diretta alla Sig.ra Laura Garassino - madre della atleta minorenni Giorgia Vukovic - non ha affatto detto che la detta società “non esisteva più”, né assicurato la Sig.ra Garassino in ordine al fatto che se voleva avrebbe portato la figlia alla Coppa Liguria. In sostanza la conversazione non ha il contenuto riferito dalla dichiarazione della testimone Garassino Laura del 13.10.2016. La conversazione ha, invero, avuto il seguente oggetto: in data sabato 21.05.2016 informavo, per correttezza, la Sig.ra Garassino Laura del fatto che il successivo lunedì 23.05.2016 avrei rassegnato le dimissioni dal direttivo della ASD Skating Fly per dissapori con il Direttivo di essa società ... La sottoscritta non ha altresì effettuato (neppure) alcuna altra telefonata ad altre mamme. Tanto risulta: - dal contrasto

evidente tra le testimonianze del 13.10.2016 delle Sig.re Garassino e Navacchi. Invero, la Garassino riferisce che entrambe le sottoscritte avrebbero contattato altre mamme, mentre la Navacchi riferisce che solo la scrivente Dagnino avrebbe tenuto esse condotte ... in conclusione, non sussiste alcuna prova in ordine alla avvenuta violazione degli artt. 1 e 17 del reg. di Giustizia e Disciplina della F.I.S.R." ... **CIRCA LA POSIZIONE DELLA SIG.RA PATRIZIA DAGNINO:** "Sulla asserita irregolarità del tesseramento della atleta Alessia Trucco, non vi è stata alcuna condotta atta a tesserare alcun atleta (tanto meno la Sig.na Alessia Trucco) presso la Roller Skate Andora, con distrazione di atlete da altre società, anche perché in difetto di documento scritto dai genitori la procedura telematica (come nella specie) si arresta e non raggiunge il risultato di tesseramento; si è trattato di un mero errore nell'esecuzione di una ricerca telematica, autorizzata oralmente dalla madre, Sig.ra Barberis Roberta, in ordine alla permanenza di un già avvenuto tesseramento. Di cui si è fatta immediatamente ammenda ... Sulle telefonate innanzitutto, per le stesse ragioni indicate dalla Sig.ra Susanna Mamino (che si richiamano), non vi è alcuna prova che la scrivente abbia effettuato telefonate di sorta alle mamme delle atlete minorenni della ASD Skating Fly (fatto che si contesta in toto), vista la non credibilità delle testimonianze, per sentito dire e tra loro configgenti, nonché contrastanti con la stessa segnalazione disciplinare". **CIRCA LA POSIZIONE DELLA ASD ROLLER SKATE ANDORA** (responsabilità oggettiva) ... le Sig.re Dagnino e Mamino (e comunque soggettivamente la scrivente società) non sono, all'evidenza, incorsi in alcun illecito disciplinare. Onde non vi è nulla di cui oggettivamente la Roller Skate Andora debba rispondere ... Come provato dall'atto costitutivo della Roller Skate Andora (che si produce in copia sub doc. n. 26) essa società è stata istituita il 30.05.2016. Pertanto le condotte asseritamente tenute dalle Sig.re Dagnino e Mamino nel maggio 2016 (da collocarsi il 21.05.2016 e, comunque, prima del 30.05.2016) sono del tutto estranee alla società de quo all'epoca inesistente, e come tale priva di Dirigenti, socie e tesserati prima del 30.05.2016. Con riserva di integrare la lista testi do di avanzare ulteriori istanze istruttorie. P.Q.M. previo accoglimento delle istanze istruttorie di cui sopra e/o comunque, si insiste per l'archiviazione della segnalazione oggetto di procedimento, siccome infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata".

- o la memoria veniva corredata da ulteriori istanze istruttorie,
- o all'udienza del 17 marzo 2017, rilevata la regolarità delle notifiche ed in presenza del Procuratore Federale nonché, tramite collegamento telematico, delle

- incolpate non assistite da difensori, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed, in assenza di questioni preliminari, invitava le parti a formulare le rispettive istanze istruttorie;
- il Procuratore Federale faceva riferimento all'atto di incolpazione ed alle indagini espletate;
 - le incolpate, di comune accordo, insistevano affinché venissero escussi tutti i testi indicati a scarico;
 - in considerazione del loro numero il Tribunale, riservando ogni ulteriore decisione in merito alla ammissione dei testi residui, invitava le istanti a designare i tre testimoni, a loro giudizio, più significativi che, in maniera convergente e previa intesa fra loro, venivano nelle persone di Simona GARASSINO, Sabrina PORTA e Monica CALABRIA;
 - il Tribunale ammetteva, entro tali limiti, le prove richieste e rinviava, per l'inizio dell'istruzione dibattimentale, all'udienza del 19 aprile 2017, nel corso della quale, non essendo stato possibile, neppure all'esito di reiterati tentativi di connessione telematica, stabilire il collegamento con le testimonie, l'udienza veniva rinviata al 10 maggio 2017;
 - all'udienza del 10 maggio 2017, presente il Procuratore Federale e tramite connessione telematica, entrambe le incolpate non assistite da difensore, venivano escuse in videoconferenza le testimonie, che rilasciavano le seguenti dichiarazioni:
 - **PORTA Sabrina:**
 - *Non sono a conoscenza dei fatti denunciati.*
 - *Non ho mai sentito nessuno lamentarsi dei fatti denunciati.*
 - *Mia figlia è attualmente tesserata presso la Roller Skate Andora e precedentemente lo era presso la Skate Fly.*
 - *Con mia figlia abbiamo scelto di cambiare società perché avevo avuto dei piccoli screzi con alcuni dirigenti della precedente.*
 - *Ogni volta che cercavo di prendere contatto con qualche componente del direttivo non trovavo riscontro, se non dalla Sig.ra Mamino.*
 - *Ad un certo punto l'Allenatrice di mia figlia, Sig.ra Navacchi, mi disse che voleva trasferirsi per esigenze familiari e mia figlia, ciò considerato, ha espresso il desiderio di cambiare Società.*
 - *Mia figlia è tesserata con la nuova Società da settembre 2016.*
 - *Ho chiesto in giro informazioni sull'esistenza di nuove Società nella zona ma non mi sono mai confrontata con la Sig.ra Mamino.*

➤ **CALABRIA Monica :**

- Non svolgo attività legate al Pattinaggio.
- il giorno 21 maggio 2016 intorno alle 10:30 - 11:00 la Sig.ra Mamino era a casa mia per una visita ai miei genitori ed ha fatto una telefonata alla Sig.ra Garassino per preannunciarle che la figlia sarebbe andata via dalla Società.
- Non ho sentito parlare di attività poste in essere da chicchessia al fine di favorire il trasferimento presso altre società di atleti della Skate Fly Andora.
- La Sig.ra Mamino ha contattato la Sig.ra Laura Garassino, dirigente della Skate per informarla che, a causa di dissapori con i responsabili della società, avrebbe interrotto i rapporti con essa.
- La Sig.ra Mamino si trovava a casa mia per una visita a mio Padre malato.
- Durante la visita stavamo chiacchierando della salute di mio padre e, ad un certo punto, si è interrotta dicendoci che avrebbe dovuto fare la telefonata su cui ho riferito poc'anzi.
- Non saprei quantificare la durata di tale colloquio telefonico.

➤ **GARASSINO Simona:**

- Mia figlia era tesserata con la Skate Fly Andora, successivamente, nel 2016, è passata nelle file del Pattinaggio Albenga ed ora è tesserata presso la Roller Skate Andora.
- Il trasferimento di mia figlia dalla Skate Fly fu causato da alcuni dissapori invalsi con il presidente e con i dirigenti, dimostratisi sempre restii a fornirmi qualunque chiarimento sull'attività agonistica della ragazza.
- Sono stata minacciata dalla Sig.ra Barbara D'aquino, presidente della Skate Fly Andora, che, se avessi fatto fuoriuscire mia figlia dalla Società, la stessa non avrebbe più pattinato per la stagione 2016.
- A seguito di queste minacce ho preso la decisione di portare mia figlia fuori della società.
- A fine giugno sono venuta a conoscenza del fatto che era stata fondata una nuova Società (la Roller Skate), con la quale ho preso i primi contatti e presso la quale, avendo avuto un'impressione positiva, ho proceduto ad tesserarla.
- La Sig.ra Dagnino era istruttrice di mia figlia presso la Skate Fly, ma nei primi tempi si allenava anche con la Navacchi.
- Ad Albenga si allenava con la Mezzano.
- Ho saputo della costituzione della nuova Società da alcuni conoscenti residenti in zona;

- esaurite le prove dichiarative ammesse il Tribunale interpellava le parti in merito all'eventuale prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale;
- il Procuratore Federale chiedeva l'esame della teste Laura GARASSINO per riferire sulle circostanze della telefonata del 21 maggio 2016, in relazione alla quale aveva depresso la teste Porta;
- le sigg.re Mamino e Dagnino si associavano e chiedevano, inoltre, l'esame dei residui testi indicati a margine della memoria;
- il Tribunale disponeva acquisirsi la testimonianza delle sigg.^{re} Laura Garassino, Susi Santangelo e Laura Ghirardi e, con il consenso delle parti, procedeva alla formulazione di quesiti scritti alla Sig.ra Rachele Leone, differendo il dibattimento all'udienza del 19 maggio 2017 per esame dei testimoni e discussione;
- in data 18 maggio 2017 perveniva in segreteria, tramite e-mail, la risposta ai quesiti da parte della sig.ra Leone;
- all'udienza del 19 maggio 2017 - presente il Procuratore Federale e le incolpate a mezzo collegamento telematico, venivano escusse in videoconferenza le testimoni che rilasciavano le seguenti dichiarazioni:

➤ **Laura GHIRARDI:**

- Sono la mamma di Martina Fesco. Relativamente al cambiamento di Società, non c'è stato nessun tipo di divergenze. Ho scelto di interrompere i rapporti con la Società perché non mi trovavo bene con l'organizzazione generale della Skating Fly. Ho scelto di interrompere i rapporti perché si sono verificati avvenimenti che non mi sono piaciuti. Ho saputo che l'allenatrice si sarebbe allontanata, ma non per questo ho provveduto al trasferimento di mia figlia.
- In occasione di un campus, senza che mia figlia fosse a conoscenza della situazione, è stata avvicinata da Miriana Elena la quale la accusava della scelta di andare via dalla Società. Questo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
- L'allenatrice che si sarebbe allontanata dalla Società si chiama Patrizia Dagnino. C'era anche l'allenatrice, la Navacchi, la quale si sarebbe dovuta trasferire all'estero per esigenze familiari.
- Non ho avuto nessuna pressione ma ho liberamente deciso di cambiare. Ho saputo da un'altra mamma, Susi Santangelo, della costituzione di una nuova Società.
- Confermo che mia figlia è stata apostrofata in molo modo, nello specifico "siete delle stronze".

- Ho saputo che c'erano problemi organizzativi ma non amministrativi. Ci è stato comunicato dalla Sig.ra D'acquino che l'allenatrice si sarebbe allontanata e che ne sarebbe subentrata una nuova.

➤ **Susi SANTANGELO:**

- Sono la mamma di un'atleta tesserata. A maggio 2016 ho preso la decisione di cambiare Società a mia figlia non perché ci fosse stato uno scontro diretto con i componenti societari ma perché mi rendevo conto che stavano insorgendo sempre di più delle problematiche. La cosa che non mi piaceva affatto è che ogni volta che avevo necessità di parlare con qualche rappresentante della Società non mi era consentito
- dopodiché il collegamento si chiudeva a causa d'un impedimento tecnico;
- il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 87 lettera c) R.G.D., di comune accordo con le difese, chiedeva sospendersi il procedimento disciplinare in considerazione della mancata comparizione della teste Laura Garassino;
- in presenza di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento, il Tribunale sospendeva e rinviava il procedimento al 14 giugno 2017;
- all'udienza del 14 giugno 2017, presente il Procuratore Federale, il Tribunale rilevava l'ulteriore indisponibilità della teste per cui, sentite le parti, prorogava il periodo di sospensione del procedimento fino alla successiva udienza del 10 luglio 2017, che fissava per l'espletamento dei medesimi incombenzi;
- all'udienza del 10 luglio, presenti le parti come sopra, il Tribunale, vista la perdurante irreperibilità della Sig.ra Laura Garassino ed acquisito il loro consenso, revocava il provvedimento di ammissione della teste rinviando per la formulazione delle conclusioni alla data del 27 luglio 2017;
- all'udienza del 27 luglio, presente il Procuratore Federale ed assenti le incolpate (che, per l'articolazione della loro difesa, avevano preventivamente comunicato alla segreteria la loro volontà di riportarsi alle memorie scritte), il Tribunale dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a concludere;
- questi, a sua volta riportandosi all'atto introduttivo del giudizio disciplinare, ritenuta la continuazione tra le violazioni contestate e più grave quella di cui all'art. 17, chiedeva applicarsi alle incolpate la sanzione dell'ammenda di € 100,00 ciascuna;
- il Tribunale, preso atto, dichiarava l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, che formalmente acquisiva, così chiudendo l'istruttoria dibattimentale e si ritirava, di conseguenza, in camera di consiglio per emettere la decisione che pubblicava, all'esito, mediante lettura del dispositivo, riservando in dieci giorni il deposito della seguente

MOTIVAZIONE

In fatto

- ✓ Alla luce delle risultanze istruttorie, le argomentazioni a difesa delle due incolpate appaiono supportate dalle numerose testimonianze acquisite. Seppur non esattamente conferenti con i fatti contestati, le dichiarazioni rese dalle madri delle giovani pattinatrici coinvolte, loro malgrado, nella vicenda sottesa al presente giudizio, pongono in evidenza la piena libertà di scelta da parte delle atlete e dei loro genitori nell'aderire alla società sportiva neo-costituita, sulla base di scelte che sono risultate indipendenti rispetto alle contestate ingerenze asseritamente poste in essere dalle incolpate.
- ✓ La tesi accusatoria, astrattamente supportata solo dal contenuto d'una telefonata intercorsa tra la Mamino e la sig.^{ra} Laura Garassino, che la prima ebbe a riferire al Procuratore Federale, non ha trovato conferma innanzi a questo Tribunale.
- ✓ La Garassino, più volte invitata a comparire in via ufficiale ed anche informalmente dalla segreteria, si è volontariamente sottratta alla verifica in contraddittorio delle sue dichiarazioni, né è stato possibile in alcun modo coartarne l'adempimento non trattandosi di soggetto tesserato.
- ✓ La teste Monica Calabria, presente alla telefonata in quanto ospite della Mamino, riferisce, al contrario di non aver, in quel contesto, *«sentito parlare di attività poste in essere da chicchessia al fine di favorire il trasferimento presso altre società di atleti della Skate Fly Andora»* precisando che, in tale occasione, *«la Sig.ra Mamino aveva contattato la Sig.ra Laura Garassino, dirigente della Skate per informarla che, a causa di dissapori con i responsabili della società, avrebbe interrotto i rapporti con essa»*.
- ✓ Alla luce di tali risultanze ritiene questo Tribunale che la contestazione disciplinare mossa nei confronti delle incolpate non abbia trovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, adeguati riscontri fattuali.

In diritto

- ✓ L'art.1 del R.G.D. stabilisce che:
«1. Le Società, Associazioni ed organismi similari affiliati (di seguito indicate come "Società") e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.H.P. [rectius: FISR] e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.H.P. e/o di altre Federazioni.
2. I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e alle disposizioni antidoping nazionali e internazionali».

- ✓ Il successivo art. 17 prevede che:
«1.I tesserati che, violando il principio di lealtà e correttezza, con l'intenzione di procurare per sé o per altri un ingiusto vantaggio, compiano o inducano altri tesserati a compiere atti in violazione di norme regolamentari o ad omettere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto, sono puniti con l'ammenda da 100,00 fino a 2500,00 €, e/o la squalifica o la sospensione da un mese fino a due anni e, nei casi più gravi, con la revoca del tesseramento».
- ✓ Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale e d'un corretto approccio metodologico alla decisione, nessuna delle norme contestate risulta essere stata, in concreto, violata dalle incolpate.
- ✓ Il processo sportivo, seppure non fondato su un rigido principio di separazione delle fasi, è regolato, infatti, in maniera tale da privilegiare, rispetto alle dichiarazioni rese in fase di indagini, la testimonianza dibattimentale, oralmente acquisita alla presenza dei Giudici e nel contraddittorio fra le parti.
- ✓ Per ragioni indipendenti dalla volontà delle imputate - che, anzi, ne avevano tempestivamente chiesto l'assunzione - nel presente procedimento è, dunque, venuto meno l'apporto dichiarativo diretto che avrebbe dovuto fornire la sig.ra Laura Garassino, ossia la fonte principale sulla quale si fondavano le contestazioni mosse a carico delle incolpate.
- ✓ Deve ritenersi, per concludere, a tale proposito, che, pur avendo la teste reso dichiarazioni nella fase di indagini preliminari, detti pregressi contributi narrativi - se non corredati da specifici riscontri oggettivi - non possano essere *tout court* utilizzati per affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati, quando le parti (come è avvenuto nel caso che ci occupa ¹), abbiano ritualmente e tempestivamente chiesto di verificarne in contraddittorio l'attendibilità.

P.Q.M.

sulla base delle argomentazioni che precedono ed alla luce dell'intero compendio istruttorio acquisito, il Tribunale Federale, non risultando sufficientemente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità delle medesime in relazione alle condotte ascrittegli,

ASSOLVE

entrambe le incolpate dall'addebito disciplinare ad esse contestato ex artt. 1 e 17 del R.G.D. perché il fatto non sussiste.

¹ Nel caso di specie deve, *a fortiori*, rilevarsi come la richiesta di procedere all'esame diretto della teste Laura Garassino sia stata formulata, in prima battuta, addirittura dal Procuratore Federale.

Sussistendo giustificati motivi connessi all'oggettiva complessità delle questioni giuridiche e disciplinari da esaminare e tenuto conto, altresì, della peculiarità e dell'ampiezza dell'istruttoria svolta, il Tribunale ha riservato in giorni 10 il deposito della presente motivazione, della quale è stato estensore il Presidente, unitamente al componente del collegio avv. Filippo Cece.

Il Tribunale incarica, pertanto, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 27 luglio 2017.

F.º Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO
F.º Avv. Valerio CIONI
F.º Avv. Filippo CECE